

# **Regolamento di Ateneo per l'affiliazione istituzionale dei prodotti della ricerca**

Versione 01/10.24

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 ottobre 2024

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'affiliazione al Dipartimento di Scienze umane e di promozione della qualità della vita dell'Università al fine di:
  - garantire la tracciabilità, la reperibilità e l'indicizzazione delle pubblicazioni nelle banche dati;
  - individuare correttamente gli autori dell'Ateneo anche ai fini della citazione da parte di altri autori;
  - contribuire alla valutazione bibliometrica dei risultati della ricerca;
  - consentire il monitoraggio dell'Ateneo nei ranking nazionali ed internazionali;
  - contribuire ad incrementare l'attrattività dell'Ateneo;
  - soddisfare le esigenze di accountability e di certificazione dei risultati scientifici raggiunti grazie a finanziamenti pubblici.
2. Il presente Regolamento si applica a: Professori di ruolo, Ricercatori a tempo indeterminato, Ricercatori a tempo determinato di tipo a (RTDa), ricercatori a tempo determinato di tipo b (RTDb), ricercatori a tempo determinato tenure-track (RTT), titolari di contratto di ricerca, titolari di contratto di assegno di ricerca, Personale Tecnico Amministrativo, Studenti iscritti a un corso di Dottorato, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente sia nell'ambito di un rapporto di collaborazione su progetti di didattica e di ricerca.

### **Art. 2 - Obbligo di affiliazione principale**

1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento sono tenuti ad attestare la propria appartenenza all'Università Telematica San Raffaele di Roma mediante l'indicazione espressa ed inequivocabile, nei prodotti della ricerca, nelle pubblicazioni, negli eventi di comunicazione delle proprie conoscenze, nei seminari, nei convegni e nelle interviste, dell'affiliazione univoca e principale al Dipartimento di Scienze umane e di promozione della qualità della vita dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, adottando una delle seguenti diciture:
  - in italiano: Dipartimento di Scienze umane e di promozione della qualità della vita dell'Università Telematica San Raffaele di Roma;
  - in inglese: the Department for the Promotion of Human Science and Quality of Life.
2. Per affiliazione principale si intende l'appartenenza di Professori e Ricercatori all'Università Telematica San Raffaele di Roma scaturente dall'atto di nomina o dalla firma del contratto. L'affiliazione principale deve essere esplicitata anche nell'ambito delle collaborazioni che possono essere attivate con altre Università, enti e istituzioni culturali, di formazione superiore e di ricerca, italiani e stranieri.
3. L'obbligo di affiliazione principale può essere derogato solo nel caso di Professori e Ricercatori in aspettativa senza assegni.

### **Art. 3 - Possibilità di affiliazione aggiuntiva**

1. Per affiliazione aggiuntiva si intende l'affiliazione secondaria ad enti e istituzioni culturali, di formazione superiore e di ricerca finalizzata a:
  - partecipare a gruppi di ricerca appartenenti ad una ulteriore istituzione;
  - indicare l'affiliazione alle due istituzioni nelle attività scientifiche e divulgative.
2. L'affiliazione aggiuntiva deve essere prevista da apposite convenzioni fra l'Ateneo e gli altri enti

o istituzioni.

3. In mancanza di espressa convenzione, i soggetti indicati all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento sono tenuti ad inviare al Rettore una richiesta di affiliazione aggiuntiva ai fini delle opportune verifiche, indicando l'oggetto, l'ambito e le finalità perseguite. Il Rettore è tenuto a verificare che l'affiliazione secondaria non arrechi danno all'immagine dell'Ateneo né configuri la fattispecie di un potenziale conflitto d'interessi. Nel caso in cui non ricorrano impedimenti, la concessione dell'affiliazione aggiuntiva resta valida per un anno dal giorno della concessione. Alla scadenza del periodo accordato, la persona affiliata può presentare richiesta motivata di rinnovo.
4. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi precedenti, i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento possono avvalersi della doppia affiliazione.

#### **Art. 4 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari interne.